

Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Concluso il 24 giugno 2013

Approvato dall'Assemblea federale il 18 marzo 2016¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l'8 luglio 2016

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021

(Stato 16 marzo 2022)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950² (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

viste la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a Izmir il 26 e il 27 aprile 2011;

visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2013;

considerata la necessità di provvedere affinché la Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell'uomo in Europa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:

«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo istituita dalla presente Convenzione.»

RU 2021 461; FF 2015 1935

¹ RU 2021 460

² RS 0.101

Art. 2

1. All'articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto:
«I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'Assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22».
2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21.
3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.

Art. 3

All'articolo 30 della Convenzione, la locuzione «a meno che una delle Parti non si opponga» è soppressa.

Art. 4

All'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, la locuzione «entro un periodo di sei mesi» è sostituita da «entro un periodo di quattro mesi».

Art. 5

All'articolo 35 paragrafo 3 lettera b della Convenzione, la locuzione «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» è soppressa.

Disposizioni finali e transitorie**Art. 6**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzioni, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 7

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8

1. Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all'Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
3. L'articolo 4 del presente Protocollo entra in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo.
4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Art. 9

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 16 marzo 2022³

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	17 dicembre	2015	1° agosto	2021
Andorra	27 maggio	2015	1° agosto	2021
Armenia	30 agosto	2016	1° agosto	2021
Austria	19 ottobre	2017	1° agosto	2021
Azerbaijan	3 luglio	2014	1° agosto	2021
Belgio	4 aprile	2018	1° agosto	2021
Bosnia ed Erzegovina	18 settembre	2020	1° agosto	2021
Bulgaria	11 gennaio	2016	1° agosto	2021
Cipro	16 giugno	2015	1° agosto	2021
Croazia	9 gennaio	2018	1° agosto	2021
Danimarca*	22 luglio	2016	1° agosto	2021
Estonia	30 aprile	2014	1° agosto	2021
Finlandia	17 aprile	2015	1° agosto	2021
Francia	3 febbraio	2016	1° agosto	2021
Georgia	6 luglio	2015	1° agosto	2021
Germania	15 aprile	2015	1° agosto	2021
Grecia	5 ottobre	2018	1° agosto	2021
Irlanda	24 giugno	2013	1° agosto	2021
Islanda	3 luglio	2017	1° agosto	2021
Italia	21 aprile	2021	1° agosto	2021
Lettonia	4 dicembre	2017	1° agosto	2021
Liechtenstein	26 novembre	2013	1° agosto	2021
Lituania	2 settembre	2015	1° agosto	2021
Lussemburgo	21 dicembre	2017	1° agosto	2021
Macedonia del Nord	16 giugno	2016	1° agosto	2021
Moldova	14 agosto	2014	1° agosto	2021
Monaco	13 novembre	2013	1° agosto	2021
Montenegro	8 novembre	2013	1° agosto	2021
Norvegia	17 giugno	2014	1° agosto	2021
Paesi Bassi*	1° ottobre	2015	1° agosto	2021
Aruba	1° ottobre	2015	1° agosto	2021
Curaçao	1° ottobre	2015	1° agosto	2021
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	1° ottobre	2015	1° agosto	2021
Sint Maarten	1° ottobre	2015	1° agosto	2021
Polonia	10 settembre	2015	1° agosto	2021
Portogallo	16 gennaio	2017	1° agosto	2021
Regno Unito	10 aprile	2015	1° agosto	2021
Repubblica Ceca	18 marzo	2015	1° agosto	2021
Romania	28 maggio	2015	1° agosto	2021

³ RU 2021 461; 2023 382. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
San Marino	6 novembre	2013	1° agosto	2021
Serbia	29 maggio	2015	1° agosto	2021
Slovacchia	7 febbraio	2014	1° agosto	2021
Slovenia	4 luglio	2017	1° agosto	2021
Spagna*	20 settembre	2018	1° agosto	2021
Svezia	29 marzo	2016	1° agosto	2021
Svizzera	15 luglio	2016	1° agosto	2021
Turchia	2 maggio	2016	1° agosto	2021
Ucraina	22 marzo	2018	1° agosto	2021
Ungheria	30 novembre	2015	1° agosto	2021

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
